

Imposta di Soggiorno - Sostituzione del Mod. 21

Conto di Gestione Agente Contabile con nuova dichiarazione cumulativa



Si comunica ai gestori delle strutture ricettive che l'art. 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), coordinato con la Legge di Conversione del 17 luglio 2020, nr. 77, assegna al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (soggiornanti). Il gestore sarà obbligato alla presentazione di una dichiarazione cumulativa da presentare esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Sin dalla data di entrata in vigore di suddetto decreto, il gestore della struttura non è più un agente contabile per le somme incassate a titolo di imposta ma diventa lui stesso obbligato al pagamento e al rispetto degli adempimenti normativi e regolamentari.

Pertanto, a seguito della nuova normativa, il Mod.21 – Conto Gestione Agente Contabile, verrà sostituito da una nuova dichiarazione, il cui termine di presentazione per l'anno 2020, scadrà entro il 30 giugno 2021. Non sarà pertanto più possibile presentare la dichiarazione in formato cartaceo.

Pertanto, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 180 del D.L. n. 34/2020, permane l'obbligo di comunicazione e versamento mensile delle somme corrisposte dagli ospiti delle strutture a titolo di imposta di soggiorno, secondo le prescrizioni del regolamento.

Cambiano inoltre le sanzioni: in caso di omessa o infedele dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari al 150 per cento dell'importo dovuto, mentre in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997, pari al 30 per cento.